

proposta di legge n. 436

a iniziativa della Giunta regionale

presentata in data 31 luglio 2014

—————

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 GENNAIO 1995, N. 7
“NORME PER LA PROTEZIONE DELLA FAUNA SELVATICA E PER LA TUTELA
DELL’EQUILIBRIO AMBIENTALE E DISCIPLINA DELL’ATTIVITÀ VENATORIA”

—————

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge apporta alcune modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), già oggetto di revisione con precedenti leggi regionali.

La finalità della proposta è consentire il riconoscimento della personalità giuridica agli ambiti territoriali caccia (ATC). L'intervento normativo si rende necessario poiché, pur con le recenti modifiche occorse con la legge regionale 23 dicembre 2013, n. 51 (Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"), non è stata definita la natura giuridica degli ATC, né sono stati stabiliti i requisiti utili al riconoscimento della personalità giuridica.

L'articolo 1 della proposta di legge va pertanto a modificare l'articolo 17 della l.r. 7/1995, stabilendo che gli ATC sono strutture associative di diritto privato che perseguono finalità di interesse pubblico. Gli ATC sono organismi tecnico-operativi dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione e delle Province. Per quanto non espressamente disciplinato dalla legge regionale e dagli statuti degli ambiti trovano applicazione le disposizioni del Libro I, Titolo II, del codice civile anche ai fini del riconoscimento della per-

sonalità giuridica, la quale è concessa a fronte di un patrimonio di almeno 20.000 euro.

L'articolo 2 modifica l'articolo 19 della l.r. 7/1995, andando a sostituire il comma 7 con una formulazione che va a chiarire ulteriormente i criteri di utilizzo delle risorse destinate al risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e all'effettuazione di interventi di prevenzione dei danni medesimi. L'articolo specifica che gli ATC erogano i contributi avvalendosi, nella misura del 75 per cento, delle risorse assegnate allo scopo dalla Regione e, per il restante 25 per cento, utilizzando risorse proprie secondo il principio del cofinanziamento.

L'articolo 3 contiene modifiche di raccordo normativo conseguenti all'abrogazione dell'articolo 34 bis di cui all'articolo 4 della proposta.

L'articolo 4 stabilisce l'abrogazione dell'articolo 34 bis della citata l.r. 7/1995. La sopravvivenza di tale articolo, che istituisce e regola il funzionamento del Fondo per l'indennizzo dei danni alla circolazione stradale, non risulta avere utilità alcuna in quanto, piuttosto che assicurare una maggiore tutela degli interessi di coloro che subiscono danni, incide negativamente sull'organizzazione del lavoro della pubblica amministrazione che è costretta a seguire procedure di indennizzo lunghe e laboriose. L'articolo contiene altresì, per finalità di raccordo normativo, la contestuale abrogazione del comma 2 dell'articolo 41.

Art. 1

(Modifica all'articolo 17 della l.r. 7/1995)

1. Prima del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), è inserito il seguente:

“01. Gli ambiti territoriali di caccia sono strutture associative di diritto privato che perseguono finalità di interesse pubblico. Quali organismi tecnico-operativi sono dotati di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria nei limiti stabiliti dalla presente legge e dagli atti programmatici e amministrativi della Regione e delle Province. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge e dagli statuti degli ambiti si applicano le disposizioni del Libro I, Titolo II, del codice civile anche ai fini del riconoscimento della personalità giuridica, la quale è concessa a fronte di un patrimonio di almeno 20.000 euro.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 7/1995)

1. Il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente:

“7. I comitati di gestione erogano altresì contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica ed effettuano interventi, previamente concordati con la Provincia, ai fini della prevenzione dei danni medesimi. I contributi sono erogati avvalendosi, nella misura del 75 per cento, delle risorse assegnate allo scopo dalla Regione e, per il restante 25 per cento, utilizzando risorse proprie secondo il principio del cofinanziamento.”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 41 della l.r. 7/1995)

1. L'alinea del comma 3 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 è sostituito dal seguente: “Il fondo di cui al comma 1 è ripartito come segue”.

Art. 4

(Abrogazioni)

1. L'articolo 34 bis e il comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 7/1995 sono abrogati.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato 2

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI ONERI AGGIUNTIVI

I sottoscritti dirigenti dei Servizi Politiche sociali e sport e Risorse finanziarie e politiche comunitarie

CONSIDERATO

che la legge non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale;

VISTA

la circolare del Segretario generale prot. 7620 del 14/12/2005, concernente: "Indicazioni per la redazione e la predisposizione di atto normativo"

DICHIARANO

che la proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 5 gennaio 1995, n. 7 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria)", non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio
Politiche sociali e sport
(Paolo Mannucci)

Il Dirigente del Servizio
Risorse finanziarie e politiche comunitarie
(Maria Teresa Faventura)